



COMUNE DI ASCONA

Ordinanza municipale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Ascona, richiamati:

- Il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Ascona;
- Il PECo (Piano Energetico Comunale) del Comune di Ascona;
- L'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1983;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo, obiettivi	Art. 1 La presente ordinanza definisce le condizioni, le procedure e gli importi utili all'ottenimento degli incentivi comunali in favore di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.
Richieste	Art. 2 Le richieste d'incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente ordinanza a seconda dello specifico settore d'incentivazione. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.
Decisioni	Art. 3 All'Ufficio energia comunale unitamente al Capo-Dicastero è data delega decisionale nei limiti della presente ordinanza municipale.
Versamento	Art. 4 A condizioni e termini adempiuti per specifico settore d'incentivazione, l'importo verrà versato sul conto indicato nel formulario di richiesta.
Beneficiari	Art. 5 ¹ I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei capitoli per specifici settori d'incentivazione.

²Per poter beneficiare degli incentivi i richiedenti devono essere in regola con i pubblici tributi comunali (tasse, imposte, multe, ecc.). Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e se del caso negare l'incentivo o chiederne la restituzione.



CAPITOLO II

Incentivi analisi energetiche

Art. 11 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 6** ¹Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.
- ²Le analisi energetiche incentivate sono le seguenti: il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus), la Bussola Energia e il PEIK (consulenza energetica per PMI).
- ³Analisi energetiche per edifici non certificabili con uno degli standard indicati saranno valutate caso per caso dall'Ufficio energia comunale.
- ⁴Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati CECE®, PEIK o orientatori abilitati Bussola Energia.
- Importi incentivi** **Art. 7** ¹L'incentivo per un'analisi eseguita tramite il CECE®-Plus è pari al massimo al 50% del costo ritenuto un importo massimo di 500.- CHF.
- ²L'incentivo per un'analisi orientativa eseguita con lo strumento Bussola Energia è pari ad un importo forfettario di 100.- CHF.
- ³L'incentivo per un'analisi eseguita tramite il PEIK è pari al massimo al 50% del costo calcolato al netto di altri incentivi, ritenuto un importo massimo di 1'000.- CHF.
- Procedura** **Art. 8** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 9** ¹L'incentivo è concesso a tutti i proprietari d'immobili che fanno eseguire un'analisi del proprio stabile, situato sul territorio di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.
- ³Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.
- Documenti richiesti** **Art. 10** ¹Al formulario di richiesta andrà allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'analisi energetica.
- ²Il Municipio, per tramite dell'Ufficio energia, si riserva la possibilità di richiedere una copia dell'analisi energetica effettuata.



Termini e condizioni **Art. 11** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata una volta che l'analisi è terminata e il relativo pagamento è stato effettuato.

²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura e al più tardi 6 mesi dal rilascio della certificazione/consulenza.

CAPITOLO III

Incentivi conversione impianti di riscaldamento

Art. 12 del Regolamento

Campo d'applicazione **Art. 12** ¹Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sono concessi incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento alimentata da fonti rinnovabili.

²La conversione deve essere effettuata a seguito di una domanda di costruzione. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Importi incentivi **Art. 13** ¹Conversione del riscaldamento esistente, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore aria-acqua; incentivo monetario forfettario pari a 1'000 CHF.

²Conversione del riscaldamento esistente, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore acqua-acqua o salamoia-acqua; incentivo monetario forfettario pari a 1'500 CHF.

³Allacciamento a reti di teleriscaldamento; potenza $\leq 500 \text{ kW}_{\text{th}}$, incentivo monetario forfettario pari a 1'000.- CHF.

⁴Allacciamento a reti di teleriscaldamento; potenza $\geq 500 \text{ kW}_{\text{th}}$, incentivo monetario forfettario pari a 2'000.- CHF.

⁵Conversione del riscaldamento esistente, in strutture alberghiere o aziendali, con un impianto a pompa di calore; incentivo pari al massimo al 5% del costo dell'impianto ritenuto un contributo massimo di 4'000.- CHF.

Procedura **Art. 14** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.

Beneficiari **Art. 15** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato sul territorio di Ascona.

²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede sul territorio di Ascona.



- Documenti richiesti** **Art. 16** ¹Al formulario di richiesta andranno allegati i seguenti documenti: la fattura concernente l'intervento eseguito (con il tipo di impianto e la relativa potenza), le foto dell'impianto prima e dopo l'intervento e i vari attestati di qualità, moduli di sistema o garanzia di prestazione.
- ²Nel caso in cui sia stata effettuata la domanda per il corrispondente contributo cantonale, sarà sufficiente allegare una copia della conferma dell'ottenimento del contributo (lettera di conferma di versamento).
- Termini e condizioni** **Art. 17** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata al termine dei lavori di conversione del riscaldamento o di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.
- ²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura o dal ricevimento della conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento).

CAPITOLO IV

Incentivi mobilità sostenibile – Bike e car sharing

Art. 13 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 18** Sono concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti annuali alla rete di car sharing di Mobility e di bike sharing del Locarnese allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.
- Importi incentivo** **Art. 19** ¹Per l'abbonamento alla rete di bike sharing del Locarnese è concesso un incentivo pari al 50% del prezzo dell'abbonamento annuale ritenuto un contributo massimo per persona di 150.- CHF.
- ¹Per la rete di car sharing di Mobility è concesso un incentivo pari al 50% dei costi annuali complessivi sostenuti (incluso il costo dell'abbonamento) ritenuto un contributo massimo per persona di 200.- CHF.
- Procedura** **Art. 20** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 21** ¹L'incentivo è concesso ai domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche.
- ²L'incentivo deve essere richiesto dalla persona o dall'azienda che stipula l'abbonamento e non può essere ceduto o venduto a terzi.
- ³Ogni persona fisica domiciliata ha diritto all'incentivo per 1 solo abbonamento. Ogni persona giuridica ha diritto all'incentivo per un massimo di 3 abbonamenti.
- ⁴L'incentivo è concesso anche ai dipendenti del Comune di Ascona.



⁵L'incentivo è concesso anche al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.

Documenti richiesti **Art. 22** ¹Al formulario di richiesta d'incentivo per la rete di bike sharing andrà allegata una copia dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento (ricevuta o estratto bancario).

²Al formulario di richiesta d'incentivo per la rete di car sharing andrà allegata una copia dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento e dei costi annuali complessivi sostenuti (ricevuta o estratto bancario).

Termini e condizioni **Art. 23** ¹La richiesta per la rete di bike sharing, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'acquisto dell'abbonamento.

²La richiesta per l'incentivo per la rete di car sharing, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dallo scadere dell'abbonamento.

CAPITOLO V

Incentivi mobilità sostenibile – Stazioni di ricarica

Art. 14 del Regolamento

Campo d'applicazione **Art. 24** Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile.

²L'installazione deve avvenire da parte di un professionista del settore e la messa in servizio deve essere autorizzata da parte dell'Azienda elettrica comunale.

Importi incentivo **Art. 25** ¹L'incentivo è pari ad un importo forfettario per stazione (sia singola che doppia) pari a 250.- CHF.

Procedura **Art. 26** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.

Beneficiari **Art. 27** ¹L'incentivo è concesso ai domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche che hanno una proprietà sul territorio di Ascona.

²Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo 3 stazioni di ricarica (sia singole che doppie) installate sulla propria proprietà nel Comune di Ascona.

³L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.

Documenti richiesti **Art. 28** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia del Rapporto di Sicurezza (RaSi) e delle fatture di tutti i costi della stazione di ricarica con conferma dell'avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario).



Termini e condizioni **Art. 29** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dalla messa in servizio della stazione di ricarica, fa stato la data del Rapporto di Sicurezza (RaSi).

CAPITOLO VI

Incentivi mobilità sostenibile – Biciclette elettriche

Art. 15 del Regolamento

Campo d'applicazione **Art. 30** ¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche acquistate da rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

²Non sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche vendute da privati.

Importi incentivo **Art. 31** L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 15% del costo della bicicletta (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto) ritenuto un contributo massimo di 300.- CHF.

Procedura **Art. 32** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.

Beneficiari **Art. 33** ¹L'incentivo è concesso a cittadini con domicilio civile nel Comune di Ascona, persone fisiche e persone giuridiche.

²Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di massimo 1 bicicletta elettrica ogni 3 anni.

³L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.

⁴L'incentivo deve essere richiesto dalla persona domiciliata o dall'azienda che ha acquistato la bicicletta.

Documenti richiesti **Art. 34** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia della fattura con indicato il tipo di bicicletta elettrica, il luogo d'acquisto (ditta e indirizzo) e una copia dell'avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario).

Termini e condizioni **Art. 35** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'acquisto della bicicletta elettrica.

²Le richieste in lista di attesa, verranno esaminate in base alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

³La bicicletta per cui si è ottenuto l'incentivo non può essere ceduta o venduta a terzi nei primi 3 anni. Nel caso di vendita o donazione prima di tale termine occorre restituire l'ammontare dell'incentivo nella seguente misura: l'intero incentivo entro il primo anno; metà incentivo dopo un anno.



CAPITOLO VII

Incentivi isole di calore

Art. 16 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 36** ¹Sono concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la sostituzione di superfici in asfalto o simili con aree verdi, la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti e nuovi.
- ²Le misure edili incentivate devono essere preventivamente autorizzate secondo una procedura in diritto edilizio.
- ³Sono concessi incentivi per superfici esistenti a partire dai 20 m² e per superfici nuove a partire da 40 m².
- ⁴Gli incentivi vengono concessi ad interventi che ossequiano le linee guida "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – Lotta alle isole di calore", allestite dalle Regione Energia Verbano.
- Importi incentivi** **Art. 37** ¹L'incentivo per la sostituzione di superfici in asfalto o simili con aree verdi è pari a 40.- CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- ²L'incentivo per la vegetalizzazione di facciate o tetti piani esistenti è pari a 40.-CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- ³L'incentivo per la vegetalizzazione di facciate o tetti piani nuovi è pari a 10.- CHF/m² ritenuto un contributo massimo di 2'000.- CHF.
- Procedura** **Art. 38** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 39** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari per interventi edili sul proprio terreno o edificio situato sul territorio di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede sul territorio di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 40** ¹Al formulario di richiesta andrà allegata la fattura con indicato il tipo di intervento, la data e l'importo totale così come le prove dell'avvenuto pagamento.
- ²Nel caso di interventi su superfici esistenti andrà allegata anche una documentazione fotografica che mostri la situazione prima e dopo i lavori.
- Termini e condizioni** **Art. 41** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata al termine dei lavori.
- ²La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura relativa ai lavori per cui è richiesto l'incentivo.
- ³Lavori avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.



CAPITOLO VIII

Risanamenti energetici nel nucleo

Art. 17 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 42** ¹Sono concessi incentivi per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti situati nella zona del nucleo di Ascona.
- ²Il miglioramento energetico deve essere dimostrato tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE®).
- ³Sono concessi incentivi a partire da un miglioramento minimo di 2 classi energetiche nell'efficienza dell'involucro o nell'efficienza energetica globale secondo quanto indicato nel certificato CECE® definitivo rispetto al CECE® dello stato attuale.
- ⁴I certificati CECE® devono essere eseguiti da esperti accreditati.
- Importi incentivi** **Art. 43** L'incentivo per un miglioramento di 2 classi energetiche nell'efficienza dell'involucro o nell'efficienza energetica globale è pari a 1'600.- CHF. Ogni aumento di classe successivo viene incentivato con ulteriori 800.- CHF ritenuto un contributo massimo di 4'000.- CHF.
- Procedura** **Art. 44** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 45** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato nel nucleo di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede nel nucleo di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 46** ¹Al formulario di richiesta andrà allegato il certificato CECE® dello stato attuale e quello definitivo.
- ²Il Certificato CECE®-Plus può essere utilizzato quale giustificativo per lo stato attuale dell'edificio.
- ³Certificati CECE® / CECE®-Plus provvisori e draft non sono considerati validi ai fini della documentazione richiesta per l'ottenimento dell'incentivo.
- Termini e condizioni** **Art. 47** ¹La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata a lavori terminati e dopo la pubblicazione del CECE® definitivo.
- ²La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione del CECE® definitivo.
- ³Interventi di risanamento energetico avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.



CAPITOLO IX

Impianti fotovoltaici

Art. 18 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 48** ¹Sono concessi incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rinnovabile.
- ²L'incentivo è concesso per impianti a partire da una potenza installata di 2 kW_p fino ad una massima di 30 kW_p
- ³L'incentivo non è concesso per l'installazione su edifici nuovi o ampliamenti assimilabili al nuovo secondo i criteri indicati nel Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn)
- Importi incentivo** **Art. 49** ¹L'incentivo è pari ad un importo forfettario per impianto su singolo edificio pari a 300.- CHF.
- Procedura** **Art. 50** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 51** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per impianti realizzati sul proprio edificio situato sul territorio di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione con sede della struttura sul territorio di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 52** Al formulario di richiesta d'incentivo andrà allegata una copia del Rapporto di Sicurezza (RaSi).
- Termini e condizioni** **Art. 53** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dalla messa in servizio dell'impianto fotovoltaico, fa stato la data del Rapporto di Sicurezza (RaSi).
- ²L'incentivo è concesso a partire dall'1.1.2014. Lavori avviati precedentemente tale data non potranno beneficiare dell'incentivo, fa stato la data dell'annuncio d'impianto inviato all'Azienda Elettrica Comunale.



CAPITOLO X

Risanamenti energetici involucro

Art. 19 del Regolamento

- Campo d'applicazione** **Art. 54** ¹Sono concessi incentivi per risanamenti energetici dell'involucro su edifici esistenti.
- ²Le misure edili incentivate devono essere preventivamente autorizzate secondo una procedura in diritto edilizio.
- ³Sono concessi incentivi per risanamenti energetici in cui viene migliorato l'isolamento termico di superfici esistenti a partire da 50 m².
- ⁴Le superfici interessate dal miglioramento dell'isolamento termico devono raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Importi incentivi** **Art. 55** ¹L'incentivo è pari ad un importo forfettario pari a 1'000.- CHF per singolo edificio.
- Procedura** **Art. 56** La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ascona.ch o richiesto all'Ufficio energia comunale.
- Beneficiari** **Art. 57** ¹L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato nel nucleo di Ascona.
- ²L'incentivo è concesso anche alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione per strutture con sede nel nucleo di Ascona.
- Documenti richiesti** **Art. 58** ¹Al formulario di richiesta andranno allegati i seguenti documenti: la fattura concernente l'intervento eseguito (con lo spessore e il tipo di isolamento termico), le foto della superficie risanata prima e dopo l'intervento e il calcolo del valore U finale.
- ²Nel caso in cui sia stata effettuata la domanda per il corrispondente contributo cantonale, sarà sufficiente allegare una copia della conferma dell'ottenimento del contributo (lettera di conferma di versamento).
- Termini e condizioni** **Art. 59** ¹La richiesta, completa di tutti documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'emissione della fattura o dal ricevimento della conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento).
- ²L'incentivo è concesso a partire dall'1.1.2024. Lavori avviati precedentemente tale data non potranno beneficiare dell'incentivo, fa stato la data di inizio lavori comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale a seguito della licenza edilizia.



CAPITOLO XI

Disposizioni finali

- Norma integrativa** **Art. 60** Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Ascona del 25 aprile 2023;
- Casi particolari** **Art. 61** Il Municipio, con l'ausilio dell'Ufficio energia, si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
- Revoca** **Art. 62** ¹Il beneficiario può essere soggetto a controlli volti a verificare l'adempimento delle condizioni alle quali l'incentivo era stato concesso.
- ²In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
- ³Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il sussidio ottenuto e di chiederne la relativa restituzione.
- Reclami** **Art. 63** Contro le decisioni dell'Ufficio energia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
- Disposizioni abrogative** **Art. 64** È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni. È in particolare sostituita la precedente ordinanza entrata in vigore il 14.09.2023.
- Termini ricorsuali** **Art. 65** Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
- Entrata in vigore** **Art. 66** La presente ordinanza entrerà in vigore una volta cresciuta in giudicato.

